



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Composizione delle crisi da Sovraindebitamento

Il Giudice Delegato alla composizione delle crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte

nel procedimento iscritto al n. 2278/2016, richiamato il provvedimento assunto in data 22 aprile 2019, con il quale così disponeva:

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **omologa** la proposta di composizione della crisi nella forma del piano del consumatore presentata da Tiano Giovanni, per come rimodulata nei termini indicati in parte motiva e sintetizzabili nel versamento dell'importo indicato dal ricorrente nel piano ma in durata 7 anni e 6 mesi, per totali 90 rate a partire da maggio 2019 fino a novembre 2026;
- 2) **dispone che l'omologa sia risolutivamente condizionata** alla prestazione di dissenso del ricorrente da far pervenire, personalmente e a mezzo del proprio legale, all'OCC entro il 6 maggio 2019;
- 3) **dispone** che il professionista OCC Avv. De Vuono depositi entro il 9 maggio 2019:
 - a. in ogni caso nota con la quale comunichi le determinazioni del ricorrente e;
 - b. in caso di dissenso dallo stesso mostrato, istanza di nuove determinazioni del Giudice (diniego di omologa) e di liquidazione del compenso proprio e del legale del ricorrente e del CTP (prevista dalle nuove Linee Guida per l'ipotesi di diniego di omologa);
 - c. in caso di assenso nuovo piano di riparto, alla stregua degli allegati B della propria relazione ("esposizione analitica dei piani di rimborso dei debiti"), come omologate, e quindi con le modifiche apportate dal Giudice.

atteso che il ricorrente ha personalmente espresso il proprio assenso al piano di riparto, per come rimodulato dal Giudice Delegato, con comunicazione PEC ricevuta dalla scrivente in data 24.04.2019;

preso atto della predisposizione da parte del professionista gestore della crisi di nuova esposizione analitica dei piani di rimborso, relativi a ciascun creditore, , nuova collocazione avvenuta secondo le indicazioni del Giudice Delegato ed alla quale il sottoscritto Giudice nulla osserva, anche in relazione al ricalcolo dei crediti vantati da Fincontinuo S.p.A., in € 17.523,00 (finanziamento n. 2002) e € 4.712,40 (finanziamento n. 3069), in base ai quali sono state calcolate le rispettive rate mensili da corrispondersi da parte del debitore;

ritenuto nulla doversi osservare quindi rispetto al ricalcolo della debitoria complessiva in € 87.475,00 (e non ad euro 108.769,00, come riportato nel decreto di ammissibilità), con rata mensile di euro 983,08, invece che di euro 1.200,00, oltre i previsti pagamenti per le spese prededucibili, tenuto conto delle variazioni intervenute tra la data della proposta del piano e la data dell'intervenuta omologa (sottoposta a condizione risolutiva);

preso atto dell'istanza di differimento di un mese dell'esecuzione del piano alla luce delle criticità rappresentate riguardo al creditore Fincontinuo S.p.A., in relazione al termine previsto del 25 maggio 2019;



ravvisati i giusti motivi per integrare il dispositivo del decreto del 22.4.2019 ove indica come prima rata di pagamento quella del mese di maggio attese le oggettive difficoltà, alla luce delle motivazioni rese dal professionista gestore, ad assicurare il pagamento nei confronti di Fincontinuo entro il 25 maggio 2019

preso atto del mero errore materiale laddove al rigo 3 di pag. 1 indica come professionista gestore della crisi la dott.ssa Rosa Salerno in luogo dell'Avv. Antonietta De Vuono, correttamente richiamata invece nel resto del provvedimento;

ritenuto doversi precisare le modalità di pubblicità –atteso che nel decreto di fissazione udienza, cui il decreto di omologa rimanda, non sono state espressamente previste;

P.Q.M.

a integrazione e specificazione del decreto del 22.4.2019:

- 1) Prende atto dell'assenso del ricorrente al piano per come riformulato, e dunque del venir meno della condizione risolutiva espressa, e per l'effetto:
ratifica l'omologa alla proposta di composizione della crisi nella forma del piano del consumatore presentata da Tiano Giovanni, statuita con decreto del 22.4.2019
- 2) accoglie la richiesta di differimento del professionista gestore alla luce delle criticità segnalate e per l'effetto:
Differisce l'esecuzione del piano, per come rideterminato e modificato con il decreto di ammissibilità del 22.04.2019, di una mensilità, disponendo che il versamento della prima rata mensile avvenga a giugno 2019 e l'ultima entro dicembre 2026, entro il giorno 25 di ogni mese;
- 3) prende atto della rimodulazione del piano –alla luce delle precisazioni del Giudice nel decreto del 23.4.2019 e della nel frattempo documentata diminuzione del debito per le ragioni precisate in parte motiva- che quindi avrà la durata di sette anni e sei mesi, per totali 90 rate, a partire da giugno 2019 fino a dicembre 2026, rate il cui importo sarà così determinato:
 - rate dalla n. 1 alla n. 24 per euro 1.300,52 (comprehensive di euro 317,44 per pagamento spese prededucibili ed euro 983,08 per pagamento creditori chirografari)
 - rate dalla n. 25 alla n. 90 per euro 983,08 (per pagamento creditori chirografari).
- 4) **Dispone** la correzione materiale del decreto del 22 aprile 2019 laddove a pag. 1 rigo 3 indica quale professionista gestore la dott.ssa Rosa Salerno invece, come correttamente avrebbe dovuto, dell'Avv. Antonietta De Vuono.
- 5) **Dispone** la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 12 bis co.1, 12 bis co.5 (e dei richiami agli artt. 12 co. 2 e 10 co. 2 l.3/2012):
 - a. sul sito internet del Tribunale di Cosenza (www.tribunale.cosenza.giustizia.it), a cura e spese del ricorrente entro il giorno 20 maggio 2019;
 - b. a ciascun creditore del piano, presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 20 maggio 2019;
- 6) **Conferma** nel resto il decreto del 22 aprile 2019, con precipuo riferimento anche al punto 5 del dispositivo dello stesso.

Cosenza, 11 maggio 2019

Il Giudice
dott. Giorgio Previte

